



COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO N. 37 DEL 14/03/2022

OGGETTO: Ordinanza in materia di SICUREZZA URBANA - Provvedimenti a tutela del DECORO URBANO

IL SINDACO

Premesso che:

- la nozione di sicurezza pubblica identifica "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto di norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale" (Corte Costituzionale, sent. n.226del24giugno2010);
- recenti interventi normativi hanno offerto una definizione puntuale e dettagliata della nozione di "sicurezza urbana", come specificazione del predetto concetto di "sicurezza pubblica", nel senso di intendere la sicurezza urbana come "... il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città..." (art. 4 comma 1 d.l. 14/2017),
- spetta agli enti locali, nel rispetto delle competenze e delle funzioni proprie, in concorso con lo Stato e con le Regioni, tutelare la sicurezza urbana, intesa come "bene pubblico", e perseguire detto obiettivo di tutela anche attraverso la riqualificazione ed il recupero di aree o di siti degradati, l'eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione sociale, il miglioramento delle condizioni di vivibilità dei centri urbani attraverso strumenti di prevenzione della criminalità e la promozione del rispetto della legalità, l'affermazione di elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;
- al fine di adottare misure di contrasto ai comportamenti connessi all'uso ed al consumo di bevande a contenuto alcolico, anche al di fuori dei locali commerciali e di intrattenimento, che sono causa di pregiudizio, grave, al decoro urbano della città di Pozzuoli ed alla vivibilità cittadina, sono state adottate in precedenza, in particolar modo nei periodi estivi, ordinanze sindacali per la disciplina, per periodi limitati, della vendita delle bevande a contenuto alcolico e per la regolazione degli aspetti legati al decoro ed alla vivibilità urbana;
- tale disciplina è stata dettata per periodi precedenti, ultima giusta ordinanza sindacale n° 94 del 07/06/2021, la cui efficacia è cessata, per scadenza del termine il giorno 31/10/2021;

Considerato che:

- attraverso la disciplina degli aspetti legati alle forme ed alle modalità di vendita e di somministrazione delle bevande, con esclusione dell'uso dei contenitori in vetro, la predetta ordinanza, così come le precedenti, ha sortito l'effetto di porre un argine alla situazione di incuria e di degrado del territorio cittadino riuscendo nell'intento di preservare il decoro urbano della città, in particolare del centro storico e delle aree a ridosso della zona portuale e del lungomare S. Pertini, evitando l'abbandono su aree comunali, su strade e piazze, di bottiglie e cocci potenzialmente pericolosi in sé e per l'uso improprio di cui possono essere oggetto;
- inoltre, nel periodo di vigenza delle ordinanze, anche sulla base di quanto è stato possibile verificare dagli atti della Polizia Municipale, i fenomeni di violenza e vandalismo in diverse zone cittadine, soprattutto in prossimità di locali e attività di intrattenimento, hanno subito una drastica riduzione sia in termini di valore assoluto (numero di eventi denunciati) sia in termini di incidenza degli stessi rispetto alle ordinarie attività di

vita quotidiana dei cittadini e degli abitanti del centro della città;

- le esigenze di salvaguardia del decoro nonché della quiete e della salute pubblica e dell'ordine pubblico, già tutelate attraverso precedenti ordinanze sono, allo stato, valide e attuali, tanto nelle aree del centro cittadino a ridosso del lungomare e del centro storico, dove insistono molteplici attività di svago, ristorazione e aggregazione giovanile, quanto nelle zone periferiche della città, specie in prossimità di locali e attività di intrattenimento;
- i precedenti interventi di tutela operati dall'ente in occasione dei periodi estivi e delle festività hanno ottenuto un forte e largo consenso popolare, in modo particolare per quello che attiene l'aspetto della tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Rilevato che il Comando di Polizia Municipale, a seguito dei fatti che sovente si verificano nelle aree del centro storico e del lungomare Pertini ha più volte evidenziato, anche in modo informale, come nei luoghi di maggiore aggregazione si sta nuovamente verificando il fenomeno dell'abbandono e della rottura delle bottiglie di vetro utilizzate dai giovani avventori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e, in generale, delle attività commerciali cittadine;

Ritenuto:

- che sussiste, ancora oggi, la reale necessità di adottare provvedimenti volti a prevenire che eventuali comportamenti aggressivi o prevaricanti degli avventori, in conseguenza del maggior consumo e/o dell'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, possano degenerare attraverso l'utilizzo di bottiglie e/o cocci di vetro usati quali strumenti atti ad offendere;
- che, altresì, soprattutto in considerazione della stagione estiva, oramai prossima, occorre preservare il territorio cittadino dal degrado conseguente all'abbandono, per strada, nelle aiuole e sui muri, delle bottiglie e contenitori di vetro, anche bicchieri, utilizzati dagli avventori delle tante attività ed esercizi commerciali della città;

Preso atto:

- delle novità introdotte in materia di "sicurezza urbana" dal d.l. n.14/2017 convertito nella Legge n. 48/2017 che ha modificato gli art. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 nonché l'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 125 estendendo l'ipotesi di applicazione della sanzione ivi prevista non solo a chi "vende" ma anche ai chi "somministra" bevande alcoliche;
- delle importanti ed utilissime precisazioni intervenute in materia di vendita di bevande alcoliche da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, giusta Risoluzione n. 29804 del 20 febbraio 2013, secondo cui il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 24,00 alle 6,00, di cui all'art. 6 del D.L. n. 117 del 3 agosto 2007 convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007 n.160, e la relativa sanzione per l'inosservanza del medesimo (comma 3 dell'articolo 6 citato) è estensibile a tutti gli esercizi commerciali che trattano la vendita e la cessione del prodotto e, quindi, anche agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai circoli gestiti da persone fisiche, enti o associazioni, agli esercizi di vicinato, alle medie e grandi strutture di vendita;

Ritenuto di potersi uniformare alle indicazioni operative contenute nella predetta Risoluzione ministeriale;

Visto:

- quanto disposto in materia di competenze del Sindaco dall'art. 50, comma 5, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), decreto legge 20/2/2017 n.14;
- il d.l. 20/2/2017 n.14;
- la legge 1° aprile 1981 n. 121;
- la legge 7 marzo 1986 n. 65;
- la legge 25 agosto 1991 n. 287;
- il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n° 773 ed il relativo regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940 n°635;
- l'articolo 6 del D.L. n. 117 del 3 agosto 2007 come convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160;
- la Legge 21 novembre 1981 n.689;
- l'art.8,c.3,della L.7 agosto 1990 n. 241e successive modificazioni;
- il d.lgs. 114/98 e s.m.i.;
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;

nell'esercizio delle attribuzioni di autorità locale e quale rappresentante della comunità locale

ORDINA

- a tutti i titolari e/o gestori di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di stabilimenti balneari, di circoli o associazioni private, ai titolari di autorizzazioni e/o licenze per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche o private nonché a tutti i titolari di licenze di cui agli artt. 68, 80 e 86, commi 1 e 2, TULPS e s.m.i. presenti sul territorio comunale ed agli esercizi commerciali di vicinato, alle medie e grandi strutture di vendita, **il divieto assoluto di somministrare, di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo. in loco o per asporto, anche a mezzo l'utilizzo di distributori automatici, bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e non alcoliche, in contenitori di vetro, di qualsiasi forma o dimensione (bicchieri, calici, boccali, ecc.), dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo** (con l'eccezione dei "dehors" o plateatici esterni autorizzati annessi a pubblici esercizi, alle sale da pranzo ed agli spazi destinati agli avventori);
- ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria **il divieto assoluto di somministrare, di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo. in loco o per asporto, anche a mezzo l'utilizzo di distributori automatici, bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e non alcoliche, in contenitori di vetro, di qualsiasi forma o dimensione (bicchieri, calici, boccali, ecc.), dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo** (con l'eccezione dei "dehors" o plateatici esterni autorizzati annessi a pubblici esercizi, alle sale da pranzo ed agli spazi destinati agli avventori);
- **il divieto di consumo, su aree pubbliche, di bevande non alcoliche e di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, in contenitori di vetro, di qualsiasi forma o dimensione (bicchieri, calici, boccali, ecc.) dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo** (con l'eccezione dei "dehors" o plateatici esterni autorizzati annessi a pubblici esercizi, alle sale da pranzo ed agli spazi destinati agli avventori);

AVVERTE CHE

- rimane invariato l'obbligo sancito nell'art. 6, comma 2, del d.l. n°117/2007 convertito con legge del 2/10/2007 n.160 così come modificato dall'art. 54 della legge 29/7/2010 n.120, di rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le 3,00 di notte, per tutti i titolari gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche;
- rimane invariato l'obbligo sancito nell'art. 6, comma 2-bis, del d.l. n°117/2007 convertito con legge del 2/10/2007 n.160 così come modificato dall'art. 54 della legge 29/7/2010 n. 120, di rispettare il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24,00 alle ore 6,00, per tutti i titolari e gestori degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4,c.1, lett. d) e 7 del d. lgs. 114/98 nonché, così come chiarito con la citata Risoluzione ministeriale n. 29804 del 20 febbraio 2013, per tutti i titolari e gestori di esercizi commerciali che trattano la vendita e la cessione delle bevande alcoliche compresi gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari o gestori di circoli gestiti da persone fisiche, enti o associazioni, di medie e grandi strutture di vendita;
- rimane invariato il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione previsto nell'art. 87 del TULPS;
- rimane invariato il divieto dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sancito dall'art. 192 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. così come sanzionato dall'art. 255, 1° comma, del decreto medesimo come succ. mod. dall'art. 34 del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205;
- rimane invariato il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto di cui all'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001 n. 125 e s.m.i., così come rimane invariato il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici previsto e sanzionato nell'art. 689 del codice penale.

SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni previste nel presente provvedimento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria e con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689; si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dall'art. 10 comma 5 della L.25/08/1991 n. 287.

Le violazioni in materia di divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con sospensione dell'attività per tre mesi, salvo che il fatto non determini l'applicazione della sanzione penale di cui al citato art. 689 c.p.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991 n° 287 é sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alla disposizione contenuta al punto 1) della presente ordinanza.

E' fatta salva l'applicazione da parte del questore della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in caso di reiterata inosservanza della presente ordinanza ovvero di ordinanze emanate in materia di sicurezza urbana ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, d.lgs. 267/2000.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- **entri in vigore alle ore 24:00 del 17 marzo 2022 e cessi di avere efficacia alle ore 24:00 del 31 ottobre 2022**, ovvero fino a diverso termine in caso di revoca espressa; dall'entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni eventuale precedente disposizione comunale con essa in contrasto;
- venga pubblicata:
 - all'Albo Pretorio per giorni quindici consecutivi;
 - sul sito internet del Comune;
- sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale, cui viene rimessa per le vie brevi, e da chiunque altro spetti farla osservare quale normazione di diritto pubblico;
- venga affissa in tutto il territorio comunale in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici, negli esercizi commerciali e di ogni luogo di visibilità pubblica;
- venga trasmessa, per opportuna conoscenza, al signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al signor Questore della provincia di Napoli oltre che al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli, al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli, al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli, ai sindaci dei comuni limitrofi nonché al Comando della Polizia Municipale;
- la stessa venga altresì trasmessa alle Direzioni Attività Produttive e Attività Culturali, Spettacoli ed Impianti Sportivi dell'ente che attueranno un monitoraggio sugli effetti della sua introduzione, ai fini delle determinazioni definitive da inserire nella specifica regolamentazione comunale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni dall'entrata in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
Sig. VINCENZO FIGLIOLIA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005